

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30/12/2010 n. 240.

*Emanato con D.R. n. 977 del 27.10.2011 (affisso all'Albo prot. n. 17857 Rep. N. 104 del 27.10.2011);
Modificato con D.R. n. 822 del 28.10.2014 (affisso all'Albo prot. n. 20712 Rep. N. 302 del 28.10.2014);
Modificato con D.R. n. 718 del 04/08/2022 (affisso all'Albo prot. n. 55363 Rep. N. 316 del 05/08/2022);*

Art. 1 Finalità

1. L'Università di Napoli "L'Orientale", di seguito indicata come Università/Ateneo, può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.

2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in misura corrispondente alle tipologie contrattuali di cui al successivo art. 3.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n.251 dell'11/3/2011) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n.70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) le procedure di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato che vengono reclutati - nei casi previsti dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in legge dalla legge 79 del 29 giugno 2022 - ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79 del 29 giugno 2022.

Art. 3 Definizioni

1 Ai sensi del presente regolamento si intende:

- per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Detto rapporto si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, nonché i diritti ed i doveri che ne derivano alle parti;
- per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
- per incarico didattico: l'attribuzione della titolarità di un'attività didattica nell'ambito dell'offerta programmata dall'Ateneo.
- per Settore scientifico-disciplinare: il settore come definito dal Decreto MIUR 12 giugno 2012 n. 159, relativi allegati e successive modifiche;

Art. 4 Tipologie contrattuali

1. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79 del 29 giugno 2022 (junior): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta. Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79 del 29 giugno 2022 (senior): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di:

- contratti di cui alla lettera a);

- assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni e dell'art. 22 della L. 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della L. 398/89;

- contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005;

- analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca stranieri. Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tre tipologie di cui sopra sono cumulabili.

Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

2. I ricercatori a tempo determinato a tempo pieno possono svolgere, all'interno dell'Ateneo, incarichi didattici aggiuntivi rispetto all'impegno contrattualmente previsto, nelle forme e nei tempi previsti dall'organizzazione didattica dell'Ateneo. Tali compiti possono essere espletati: nei Master universitari di primo e secondo livello; nei Corsi per la formazione degli insegnanti; nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle Scuole di Specializzazione; nei Corsi di Alta Formazione; nei Corsi di perfezionamento e nei Corsi di Studio erogati all'estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall'Ateneo.

3. I ricercatori a tempo determinato assunti a seguito di chiamata diretta in quanto vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione (M.S. Curie, R. L. Montalcini, ERC e simili) possono essere esonerati integralmente o parzialmente dagli incarichi didattici.

Art. 5 Individuazione del fabbisogno, copertura finanziaria e attivazione delle procedure

1. La proposta di reclutamento di ricercatori a tempo determinato è deliberata dal Dipartimento, in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e con la programmazione triennale richiamata dall'art. 18, comma 2, della legge 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79 del 29 giugno 2022.

2. La delibera del Dipartimento deve indicare:

- la tipologia di contratto da attivare ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento;

- il regime di impegno (tempo pieno o definito), ove compatibile con la tipologia contrattuale;

- l'attività di ricerca;

- le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste, con specifico riguardo alla programmazione e ai prodotti didattici cui queste faranno riferimento;

- il settore concorsuale e un eventuale profilo, da individuare tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

- la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;

- eventuali requisiti richiesti al ricercatore a tempo determinato oltre a quelli indicati nell'art.6 del presente regolamento;

- la copertura finanziaria con l'indicazione della fonte del finanziamento, qualora questa sia esterna all'Ateneo;

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere del Senato Accademico, delibera,

nell'ambito delle risorse disponibili, l'attivazione delle procedure di selezione pubblica per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato.

4. La copertura finanziaria è assicurata da risorse finalizzate dal Consiglio di Amministrazione alla stipula di contratti di cui al presente regolamento, ovvero da risorse nella disponibilità del Dipartimento interessato, derivanti da apposite convenzioni stipulate preliminarmente all'indizione della procedura, con enti pubblici o privati, oppure da rapporti con soggetti terzi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 18 comma 2 e 3 della Legge 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79 del 29 giugno 2022.

Art 6 Modalità di reclutamento

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedura di selezione che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. L'Ateneo ha la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato senza ricorrere alle procedure pubbliche di selezione (procedura di chiamata diretta), con soggetti che risultino vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea (UE) o dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), nei casi previsti dall'art. 1, comma 9 della L. 230/2005 e successive integrazioni e modifiche. La copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei predetti contratti nell'ambito del finanziamento dei citati programmi di ricerca deve essere espressamente prevista.

3. La proposta di chiamata diretta, di cui al precedente comma, è adottata con delibera motivata dal Consiglio del Dipartimento interessato, a maggioranza assoluta, nella sua composizione riservata ai professori di prima fascia, ai professori di seconda fascia ed ai ricercatori, e deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato accademico. Successivamente all'approvazione, la proposta di chiamata diretta è inoltrata al Ministero dell'Università e della Ricerca tramite la piattaforma Proper ai fini della prescritta autorizzazione.

Art. 7 Indizione della procedura di selezione

1. Il Rettore, in conformità alle delibere di cui all'art. 4, indice con proprio decreto, attestante la relativa copertura finanziaria, la procedura di selezione.

2. Il bando di selezione pubblica sarà affisso all'Albo Ufficiale dell'Università e pubblicato sul sito Web dell'Ateneo nonché inviato al Ministero e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Del bando sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - della Repubblica Italiana.

3. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:

- la tipologia del contratto tra quelle indicate all'art. 3;
- il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
- il settore concorsuale e un eventuale profilo, da individuare tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari così come definiti dal DM n. 336 del 29/07/2011, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 1/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- il trattamento economico e previdenziale;
- le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
- i requisiti di partecipazione;
- i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati;
- la tipologia di prove previste al successivo articolo 8;
- la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
- l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare; se previsto, tale numero massimo non potrà essere inferiore a dodici.

4. Dalla data di pubblicazione del bando sul sito del MUR decorre il termine per la presentazione delle domande, che non può essere inferiore a 30 giorni.

Art. 8 Requisiti generali di partecipazione alla procedura di selezione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero e in possesso dei requisiti indicati all'art. 3.
2. I requisiti prescritti nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. L'esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti richiesti è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.
3. Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva coloro che hanno in essere o che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/10 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79 del 29 giugno 2022 presso questo Ateneo o altro Ateneo italiano, statale, non statale o telematico, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art.22 della Legge 240/10 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79 del 29 giugno 2022 per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto da bandire, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di I e II fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

Art. 9 Commissione giudicatrice

1. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, per ciascuna selezione, la Commissione Giudicatrice sarà formata da tre (3) componenti appartenenti al ruolo dei professori di I e II fascia, di cui uno proposto dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura, e i restanti sorteggiati tra una rosa di almeno quattro nominativi proposti dal Dipartimento. La rosa dei sorteggiabili viene formata garantendo che almeno un quarto dei suoi componenti appartenga al genere meno rappresentato, salvo oggettiva e motivata impossibilità. La procedura di sorteggio prevede l'estrazione di tutti i nominativi fino a loro esaurimento. I commissari non sorteggiati tra i primi due sono considerati supplenti secondo l'ordine di sorteggio.
2. I componenti la Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto del bando. Nel caso in cui in Ateneo non siano presenti docenti inquadrati nel settore concorsuale, il componente della commissione proposto dal dipartimento può essere un docente dell'Ateneo inquadrato nel macro-settore ovvero appartenere ad altro Ateneo.
3. I componenti la commissione giudicatrice devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell'art.6 della Legge 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79 del 29 giugno 2022. Il possesso dei requisiti può essere autocertificato mediante apposito modulo.
4. I componenti la commissione sono nominati con decreto rettorale, affisso all'albo ufficiale ed allocato sul sito web dell'Università. Il Rettore, a seguito della verifica di sua competenza sui nominativi proposti dal dipartimento, potrà motivatamente procedere a richiedere la sostituzione di uno o più dei suddetti nominativi.
5. La commissione deve concludere i lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione, si può prorogare per una sola volta e per non più di 2 mesi. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
6. I componenti la commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi

ad alcun titolo. I componenti la commissione che siano esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.

7. La commissione giudicatrice può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 10 Procedura pubblica di selezione

1. I componenti la commissione giudicatrice, previa verifica dell'elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica, dichiarano l'insussistenza di cause di incompatibilità, l'assenza di conflitti di interessi ed il rispetto dei principi del Codice Etico dell'Ateneo.

2. La procedura di selezione pubblica si articola nelle seguenti fasi:

a) valutazione preliminare dei candidati, corredata di motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con Decreto del Ministro n. 243 del 25/05/2011, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 21/09/2011. Formulazione di una graduatoria, ai soli fini di cui al successivo punto b;

b) ammissione, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e in numero comunque non inferiore a sei unità; i candidati sono tutti ammessi alla discussione pubblica qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. Contestualmente alla discussione si svolge una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera indicata nel bando;

c) attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;

d) al termine della discussione pubblica nonché della prova orale su menzionata, formulazione di un giudizio complessivo per ciascun candidato e all'indicazione del vincitore o dei vincitori in numero pari a quelli richiesti dal bando;

3. Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale di lingua straniera di cui al comma 2b.

Art. 11 Lavori della commissione e accertamento della regolarità degli atti

1. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione giudicatrice; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

2. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e sul sito web dell'Ateneo, nonché trasmesso unitamente agli atti della procedura di selezione, al Dipartimento competente per la proposta di chiamata.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma e/o errori materiali, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendo nel contempo il termine entro cui quest'ultima deve avere luogo.

Art. 12 Chiamata del Dipartimento

1. Il Dipartimento, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti della procedura di selezione, formula la proposta di chiamata del candidato vincitore.

2. La delibera di cui al comma 1 è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia e viene trasmessa al Senato Accademico, per acquisirne il parere, e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, nonché ai competenti uffici dell'Amministrazione per la pubblicazione sul sito WEB dell'Ateneo.

Art. 13 Stipula del contratto e modalità di svolgimento delle attività

1. L'assunzione del ricercatore a tempo determinato avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal ricercatore a tempo determinato e dal Rettore, previa presentazione da parte del primo della documentazione indicata nel bando. All'atto della stipula l'interessato sarà altresì invitato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento. Il contratto deve specificare che trattasi di lavoro subordinato a tempo determinato e deve altresì indicare:

- la tipologia contrattuale di cui all'art.3 del presente regolamento;
- la data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- l'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le relative modalità di svolgimento;
- il regime di impiego;
- il trattamento economico annuo lordo spettante all'interessato;
- la struttura di appartenenza;

2. Non possono stipulare il contratto, in qualità di ricercatore a tempo determinato, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.18 comma 1 lett. c) della Legge 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79 del 29 giugno 2022.

3. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e da responsabilità civile.

4. La titolarità di tale contratto di lavoro a tempo determinato non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento dei contratti di tipo a) e di tipo b) descritti all'art. 3 comma 1 costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

5. L'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore a tempo determinato deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente all'approvazione della struttura di appartenenza. Il ricercatore a tempo determinato è altresì tenuto a redigere annualmente una relazione sull'attività di ricerca svolta da presentare al Dipartimento di appartenenza.

Art. 14 Trattamento economico e previdenziale

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 8 della Legge 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79 del 29 giugno 2022, ai ricercatori con contratto di tipo a compete un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato (inquadro in classe 0) a seconda del regime di impegno. Ai ricercatori con contratto di tipo b) compete un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato (inquadro in classe 0) a tempo pieno elevato fino ad un massimo del 30%.

2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il ricercatore in base al presente regolamento è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 15 Proroga del contratto

1. I ricercatori con contratto individuato all'art 3 comma 1 lettera a) possono ottenere la proroga del contratto per ulteriori due anni, per una sola volta, previa valutazione positiva delle attività di didattica e di ricerca svolta, effettuata sulla base delle modalità, dei criteri e dei parametri sanciti con il D.M. n.242 del 24/5/2011, pubblicato sulla G.U. n.220 del 21/9/2011.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che ha formulato la

proposta di chiamata del titolare del contratto, con il consenso dell'interessato, può proporre nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto la proroga dello stesso.

3. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita commissione, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.

4. La commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento interessato ed è composta da tre docenti appartenenti al ruolo dei professori di I e II fascia in servizio presso l'Ateneo o altra università o di ruolo equivalente presso università straniera. I componenti della Commissione giudicatrice devono rispettare i requisiti indicati all'art. 7 co. 4.

5. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della commissione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 16 Incompatibilità

1. I contratti, oggetto del presente regolamento, sono incompatibili con: la titolarità di assegni di ricerca ex art. 51 L. 449/1997; le borse di dottorato e post-dottorato; con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualsiasi titolo conferito anche da enti terzi.

2. Ai ricercatori a tempo determinato si applica quanto previsto dal regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità e di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti per il personale docente.

3. Per tutto il periodo di durata del contratto tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1 comma 20 della Legge 230/2005.

Art. 17 Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

3. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine finale, dandone comunicazione alla controparte con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, la parte recedente è tenuta a corrispondere all'altra una somma pari all'ammontare del trattamento economico rapportato al periodo di mancato preavviso.

Art. 18 Rendicontazione dei progetti di ricerca

Ai fini dell'eventuale rendicontazione dei progetti di ricerca, per i contratti di cui all'Art. 3, comma 1, lettere a) e b), la quantificazione figurativa dell'impegno annuo complessivo è pari a 1500 ore per i contratti che prevedono il regime di tempo pieno e di 750 ore per i contratti che prevedono il tempo definito.

Art. 19 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica la normativa prevista dal Codice civile, dalla Legge 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79 del 29 giugno 2022 e dalle leggi generali vigenti in materia.

2. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla

pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.